

Sent. n. 29/2026 pubbl. il 13/04/2026

Cron. n. : 647/2026

Rep. n. 29/2026 del 13/04/2026

Sent. n. 29/2026 pubbl. il 13/04/2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

RG 14(26 LIQ-CONTR
GALIZIOLI ENRICO

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. ssa Diana Brusaca'

Presidente

Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

Giudice

Dott. ssa Maria Grazia Barbuto

Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante n. 6/2026 P.U.

PROMOSSO DA

GALIZIOLI ENRICO (C.F. GLZNR62E30E463Y) nato a La Spezia il 30.5.1962 e **PAGANI CRISTINA** (C.F. PGNCST68E66D612J) nata a Firenze il 26.6.1968, entrambi residenti in La Spezia, Via Maggioli n. 44;

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio dei coniugi **GALIZIOLI e PAGANI**, depositato dai debitori sovraindebitati in data 26.1.2026 tramite assistenza dell'OCC, ai sensi dell'art. 269 CCII e integrato a seguito di richiesta del GD;

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCI redatta del Gestore della crisi, Dott.ssa Scattina Giulia, nominata in data 28.7.2025;

Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e gli enti locali;

Udita la relazione del Giudice Delegato;

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3 CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto i debitori sovraindebitati hanno la residenza in La Spezia e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove;
- Sussiste la legittimazione dei ricorrenti, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCII, in quanto i ricorrenti non risultano assoggettabili alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Firmato Da: DIANA BRUSACA' Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e71bf844d2574429cb044c61dc54ae
Firmato Da: BARBUTO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 40b117060204a30c02ed6bffcfaeb513



- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCI espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., par. 5) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti mediante individuazione di masse attiva/passiva separate (Relazione dell'O.C.C., par. 4);
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCI (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C., avendo i due ricorrenti contratto plurimi finanziamenti per avviare un'attività commerciale, poi cessata a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute del sig. Galizioli;
- Entrambi i ricorrenti mettono a disposizione l'intero patrimonio, come descritto dall'OCC al paragrafo 4), costituito dai beni mobili (ivi compresi lo scooter targato FJ99746 e l'autovettura Fiat Panda targata FH968XW, la cui esclusione dall'attivo non può essere autorizzata, tenuto conto dell'utilizzo dell'ulteriore autovettura Fiat Panda targata CV074KN per gli spostamenti di lavoro della ricorrente) e immobili in comproprietà per la quota di $\frac{1}{2}$ in capo a ciascun coniuge e dalle liquidità presenti sui conti correnti intestati ai medesimi, nonché i propri redditi mensili al netto di quanto il Tribunale intende autorizzarli a trattenere ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII;
- Deve in ogni caso precisarsi quanto previsto dall'art. 275 co.3 CCII e cioè che è il GD che, al termine dell'esecuzione del programma di liquidazione, a liquidare i compensi del liquidatore, tenuto conto della diligenza prestata e ad autorizzarne il pagamento, con il decreto di chiusura di cui al successivo art. 276 CCII e ferma l'unitarietà del compenso dell'OCC e del liquidatore e limiti imposti dall'art. 16 co. 4 DM n. 202/2014;

Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dei ricorrenti di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente derivanti dalla chiusura dell'attività commerciale avviata dal ricorrente, nel giugno 2025;

Considerato opportuno confermare la nomina del liquidatore nella persona della dott.ssa Scattina Giulia;

Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss. CCII (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti

P.Q.M.



Sent. n. 29/2026 pubbl. il 13/04/2026

Cron. n. : 647/2026

Rep. n. 29/2026 del 13/04/2026

Sent. n. 29/2026 pubbl. il 13/04/2026

Visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di **GALIZIOLI ENRICO** (C.F. GLZNRC62E30E463Y) nato a La Spezia il 30.5.1962 e **PAGANI CRISTINA** (C.F. PGNCST68E66D612J) nata a Firenze il 26.6.1968, entrambi residenti in La Spezia, Via Maggioli n. 44;

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa MARIA GRAZIA BARBUTO;

NOMINA Liquidatore la dott.ssa Scattina Giulia;

ORDINA ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositato; **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato **termine fino al 10.7.2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AUTORIZZA i debitori a trattenere la somma mensile di Euro 1.800,00 in quanto necessaria al sostentamento del nucleo familiare, nonché all'utilizzo dell'autovettura Fiat Panda targata CV074KN per le ragioni indicate in parte motiva, salva la successiva liquidazione al termine della procedura/valutazioni del GD in ordine all'antieconomicità;

DISPONE che il liquidatore esegua gli incombeni previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss. CCI, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti;

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. a cura del Liquidatore ove siano presenti beni immobili/mobili registrati compresi nella liquidazione;

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e al debitore, nonché al PM.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in La Spezia, nella Camera di consiglio del 10.4.2026

Il Giudice Relatore ed Estensore

Dott.ssa Maria Grazia Barbuto

La Presidente

Dott.ssa Diana Brusacà

Firmato Da: DIANA BRUSACA' Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e71bf8f44d2574429cb044c61dc54ae
Firmato Da: BARBUTO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 40b117060204a30c02ed6bf1cfaeb513



